

STATUTO

UNIONE DEI COMUNI Valli del Reno, Lavino e Samoggia

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione, in conformità all'art. 32, comma 6, TUEL, con i seguenti provvedimenti consiliari:

- Delibera di Consiglio Comunale di Bazzano n.72 del 28/10/13.
- Delibera di Consiglio Comunale di Castello di Serravalle n.66 del 30/10/13.
- Delibera di Consiglio Comunale di Crespellano n.83 del 30/10/13.
- Delibera di Consiglio Comunale di Monteveglio n.51 del 24/10/13.
- Delibera di Consiglio Comunale di Monte San Pietro n.60 del 17/10/13.
- Delibera di Consiglio Comunale di Savigno n.59 del 30/09/13.
- Delibera di Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n.78 del 31/10/13.
- Delibere di Consiglio Comunale di Sasso Marconi n.61-28/10/13, n.66-11/11/13, n.70- 26/11/13.
- Delibere di Consiglio Comunale di Zola Predosa n.81-23/10/13, n.86-06/11/13, n.90-20/11/13.

INDICE

TITOLO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI

| | | |
|---------------|--|---------------|
| <u>ART. 1</u> | <u>- Istituzione dell'Unione - Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone</u> | <u>PAG. 4</u> |
| <u>ART. 2</u> | <u>- Statuto e Regolamenti</u> | <u>PAG. 5</u> |
| <u>ART. 3</u> | <u>- Durata e scioglimento dell'Unione</u> | <u>PAG. 5</u> |
| <u>ART. 4</u> | <u>- Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione</u> | <u>PAG. 6</u> |
| <u>ART. 5</u> | <u>- Finalità e compiti dell'Unione</u> | <u>PAG. 7</u> |
| <u>ART. 6</u> | <u>- Funzioni dell'Unione conferite dai Comuni</u> | <u>PAG. 8</u> |
| <u>ART. 7</u> | <u>- Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione</u> | <u>PAG. 9</u> |

TITOLO II° - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

| | | |
|----------------|--|----------------|
| <u>ART. 8</u> | <u>- Gli Organi di governo</u> | <u>PAG. 10</u> |
| <u>ART. 9</u> | <u>- Composizione del Consiglio</u> | <u>PAG. 11</u> |
| <u>ART. 10</u> | <u>- Competenze del Consiglio</u> | <u>PAG. 11</u> |
| <u>ART. 11</u> | <u>- Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri</u> | <u>PAG. 12</u> |
| <u>ART. 12</u> | <u>- Diritti e doveri del Consigliere</u> | <u>PAG. 13</u> |
| <u>ART. 13</u> | <u>- Garanzia delle minoranze e controllo consiliare</u> | <u>PAG. 13</u> |
| <u>ART. 14</u> | <u>- Incompatibilità a Consigliere dell'Unione – Cause di decadenza</u> | <u>PAG. 13</u> |
| <u>ART. 15</u> | <u>- Prima seduta del Consiglio</u> | <u>PAG. 14</u> |
| <u>ART. 16</u> | <u>- Presidente del Consiglio</u> | <u>PAG. 14</u> |
| <u>ART. 17</u> | <u>- Modalità di convocazione del Consiglio</u> | <u>PAG. 15</u> |
| <u>ART. 18</u> | <u>- Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri</u> | <u>PAG. 15</u> |
| <u>ART. 19</u> | <u>- Pubblicità degli avvisi</u> | <u>PAG. 16</u> |
| <u>ART. 20</u> | <u>- Regolamento per il funzionamento del Consiglio</u> | <u>PAG. 16</u> |
| <u>ART. 21</u> | <u>- Disciplina delle sedute</u> | <u>PAG. 16</u> |
| <u>ART. 22</u> | <u>- Votazioni</u> | <u>PAG. 17</u> |
| <u>ART. 23</u> | <u>- Astensione obbligatoria</u> | <u>PAG. 17</u> |
| <u>ART. 24</u> | <u>- Validità delle proposte</u> | <u>PAG. 18</u> |
| <u>ART. 25</u> | <u>- Commissioni consiliari</u> | <u>PAG. 18</u> |
| <u>ART. 26</u> | <u>- Gruppi consiliari</u> | <u>PAG. 18</u> |
| <u>ART. 27</u> | <u>- Atti deliberativi</u> | <u>PAG. 19</u> |
| <u>ART. 28</u> | <u>- Composizione della Giunta</u> | <u>PAG. 19</u> |
| <u>ART. 29</u> | <u>- Indennità e rimborsi</u> | <u>PAG. 19</u> |
| <u>ART. 30</u> | <u>- Competenze della Giunta</u> | <u>PAG. 19</u> |
| <u>ART. 31</u> | <u>- Il Presidente</u> | <u>PAG. 20</u> |
| <u>ART. 32</u> | <u>- Il Vicepresidente</u> | <u>PAG. 21</u> |
| <u>ART. 33</u> | <u>- Elezione e surrogazione del Presidente</u> | <u>PAG. 21</u> |

TITOLO III° - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | |
|----------------|---|----------------|
| <u>ART. 34</u> | <u>- Rapporti tra organi di governo e struttura</u> | <u>PAG. 22</u> |
| <u>ART. 35</u> | <u>- Principi generali di organizzazione</u> | <u>PAG. 22</u> |
| <u>ART. 36</u> | <u>- Principi generali di gestione</u> | <u>PAG. 23</u> |
| <u>ART. 37</u> | <u>- Principi in materia di personale</u> | <u>PAG. 23</u> |
| <u>ART. 38</u> | <u>- Principi di collaborazione</u> | <u>PAG. 24</u> |
| <u>ART. 39</u> | <u>- Segretario dell'Unione</u> | <u>PAG. 24</u> |
| <u>ART. 40</u> | <u>- Direttore dell'Unione</u> | <u>PAG. 25</u> |

| | |
|--|----------------|
| <u>ART. 41 - Responsabili del settore e dei servizi</u> | <u>PAG. 25</u> |
| <u>ART. 42 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione</u> | <u>PAG. 26</u> |
| <u>ART. 43 - Collaborazioni esterne</u> | <u>PAG. 26</u> |

TITOLO IV° - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

| | |
|--|----------------|
| <u>ART. 44 - Principi generali</u> | <u>PAG. 27</u> |
| <u>ART. 45 - Strumenti di programmazione</u> | <u>PAG. 27</u> |
| <u>ART. 46 - Accordo quadro per lo sviluppo della montagna</u> | <u>PAG. 27</u> |
| <u>ART. 47 - Programmi annuali operativo attuativi dell'accordo quadro</u> | <u>PAG. 27</u> |
| <u>ART. 48 - Progetti speciali integrati</u> | <u>PAG. 28</u> |
| <u>ART. 49 - Statuto della governance</u> | <u>PAG. 28</u> |
| <u>ART. 50 - Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società</u> | <u>PAG. 29</u> |

TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA'

| | |
|---|----------------|
| <u>ART. 51 - Finanze dell'Unione</u> | <u>PAG. 30</u> |
| <u>ART. 52 - Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione</u> | <u>PAG. 30</u> |
| <u>ART. 53 - Gestione finanziaria</u> | <u>PAG. 31</u> |
| <u>ART. 54 - Il Revisore contabile</u> | <u>PAG. 31</u> |
| <u>ART. 55 - Affidamento del servizio di Tesoreria</u> | <u>PAG. 32</u> |

TITOLO VI° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

| | |
|---|----------------|
| <u>ART. 56 - Principi generali</u> | <u>PAG. 33</u> |
| <u>ART. 57 - Albo Pretorio telematico</u> | <u>PAG. 33</u> |
| <u>ART. 58 - Informazione</u> | <u>PAG. 33</u> |
| <u>ART. 59 - Accesso agli atti</u> | <u>PAG. 34</u> |
| <u>ART. 60 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo</u> | <u>PAG. 34</u> |
| <u>ART. 61 - Istanze, petizioni e proposte</u> | <u>PAG. 35</u> |

TITOLO VII° - NORME TRANSITORIE E FINALI

| | |
|---|----------------|
| <u>ART. 62 - Atti regolamentari</u> | <u>PAG. 35</u> |
| <u>ART. 63 - Continuità Amministrativa insediamento organi unione</u> | <u>PAG. 35</u> |

ALLEGATO A)

TITOLO I° PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

ISTITUZIONE DELL'UNIONE – DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMA E GONFALONE

- 1) In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e della Legge Regionale 21/2012 di riordino territoriale, è costituita tra i Comuni di Bazzano, Casalecchio di Reno, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno e Zola Predosa, l'**UNIONE DEI COMUNI "VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA"**, di seguito denominata "Unione".
- 2) Detta Unione deriva dall'allargamento istituzionale della Unione di Comuni Valle del Samoggia, di cui ne resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi, istituita con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 45 del 27.02.2009 in relazione alla successione derivante dallo scioglimento della preesistente Comunità Montana Valle del Samoggia;
- 3) Ai sensi della Legge Regionale n. 01 del 07 Febbraio 2013 a decorrere dal 1.1.2014 ai Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, e Savigno subentra il Comune derivante dalla fusione dei medesimi ovvero il Comune di Valsamoggia;
- 4) L'Unione viene costituita allo scopo di esercitare funzioni e servizi a beneficio dell'intera comunità dell'Unione, in conformità ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione; viene costituita inoltre ai fini della valorizzazione e salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione. In particolare, l'Unione dei Comuni "Valli del Reno, Lavino e Samoggia" subentra a titolo universale sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sia nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla soppressa Comunità Montana Valle del Samoggia istituita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2011 del 17.07.2001, trasformata in Unione di Comuni ai sensi Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n.45 del 27.02.2009 al fine di garantire senza soluzione di continuità giuridica ed amministrativa lo svolgimento di tutte le funzioni ed attività da questa precedentemente esercitate.
- 5) L'Unione è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinate, i principi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.
- 6) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 7) L'Unione ha sede legale nel territorio di uno dei Comuni membri. Il Consiglio dell'Unione determina la sede legale e le eventuali modifiche con votazione dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione. Possono, altresì, essere istituite, in

base agli indirizzi assunti nelle convenzioni associative di cui al successivo articolo 7, con atto di Giunta, sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio di cui al precedente comma. Sino alla modifica da determinarsi con le procedure previste nel presente comma la sede legale dell'Unione è in Castello di Serravalle.

- 8) L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia" e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, qualora approvato con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione.
- 9) L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.
- 10) L'Unione può disciplinare l'utilizzo dello stemma dei Comuni membri ai fini di una rappresentanza unitaria degli stessi.

ART. 2 STATUTO E REGOLAMENTI

- 1) Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati conformemente a quanto disposto all'articolo 32 comma 6 del D.l.vo 267/2000. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
- 2) Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.
- 3) L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

ARTICOLO 3 DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
2. Lo scioglimento dell'Unione – nei casi e nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale e regionale - è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;

- b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale;
3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
 4. Contestualmente a quanto disposto dal comma 3 le funzioni e servizi già di competenza della Comunità Montana sono riallocate ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 4

ADESIONE DI NUOVI COMUNI - RECESSO DALL'UNIONE

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione nel rispetto delle normative vigenti.
2. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
3. E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata; conseguentemente la possibilità di recedere dall'Unione è prevista solo in caso di passaggio ad altra Unione o in altre ipotesi consentite dalla legge. In tal caso, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali

nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione , in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sui beni dell'Unione costituiti con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte dei beni dell'Unione costituiti con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
8. Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina .

ART. 5 FINALITA', FUNZIONI E COMPITI DELL'UNIONE

- 1) L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
 - a) Funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
 - b) Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
 - c) Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.
 - d) Funzioni e Servizi già di competenza della soppressa Comunità Montana;

A tal fine, il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali in materia.

- 2) L'Unione persegue le seguenti finalità generali:
 - a) promuovere il progresso civile dei suoi cittadini;
 - b) migliorare i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;
 - c) garantire a tutti i cittadini dei Comuni dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi;
 - d) promuovere e coordinare uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future;

A tal fine l'Unione:

- a) elabora le politiche locali nell'ambito di una *governance* diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;
- b) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini;
- c) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia o da altri soggetti istituzionali;
- d) organizza e gestisce le funzioni e i servizi conferiti in conformità al divieto generale di scomposizione previsto dall'ordinamento, in modo da non lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali;

- e) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali proprie del territorio;
- f) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento.
- g) promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.

3) L'Unione" è a tutti gli effetti anche Unione di Comuni montani e pertanto esercita le competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Carta Costituzionale e della normativa in favore dei territori montani.

4) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.

5) Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.

6) L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ART. 6 FUNZIONI DELL'UNIONE CONFERITE DAI COMUNI

- 1) I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
- 2) I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.
- 3) I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
- 4) I conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali sono deliberati dai Consigli

Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate.

- 5) Le aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione con le modalità di cui all'articolo 7 sono elencate nell'allegato "A" del presente Statuto, ferma restando la possibilità di successivi ulteriori conferimenti.
- 6) L'Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana.

ART. 7

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

- 1) Il conferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.
- 2) Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano, a maggioranza assoluta, le relative convenzioni, che devono prevedere:
 - ⌚ il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - ⌚ il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - ⌚ le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - ⌚ le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
 - ⌚ le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - ⌚ le condizioni nella successione della gestione del servizio;
 - ⌚ la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
 - ⌚ le modalità di recesso.
- 3) Il conferimento delle funzioni, di norma, deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
- 4) A seguito del trasferimento delle funzioni, l'Unione diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente. In via generale, le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

TITOLO II° GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 8 ORGANI DI GOVERNO

- 1) Gli organi di governo dell'Unione sono:
 - il Consiglio
 - la Giunta;
 - il Presidente.
- 2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
- 4) Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.
- 5) In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
- 6) La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.
- 7) Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle norme vigenti in materia.
- 8) Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo *status* previste dal Testo unico, laddove compatibili.
- 9) L'Unione, assicura e garantisce condizioni di pari opportunità tra uomini e donne nel rispetto della normativa vigente in materia di promozione del riequilibrio delle rappresentanze di genere-

IL CONSIGLIO

ART. 9 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio dell'Unione è composto da 26 componenti di cui:

a) I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, quali membri di diritto;

b) n° 21 Consiglieri comunali, ripartiti tra i comuni aderenti come da seguente schema:

| | Consiglieri maggioranza | di | Consiglieri minoranza | di | Totale consiglieri comunali |
|---------------------|----------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------------|
| Casalecchio di Reno | 5 | | 2 | | 7 |
| Monte San Pietro | 1 | | 1 | | 2 |
| Sasso Marconi | 2 | | 1 | | 3 |
| Valsamoggia | 4 | | 2 | | 6 |
| Zola Predosa | 2 | | 1 | | 3 |
| TOTALE | | | | | 21 |

2) I Consiglieri sono eletti dai rispettivi Consigli comunali con il sistema del voto limitato con votazione separata tra maggioranza e minoranza.

3) In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale .

4) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 10 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto; le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.

2) Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale.

ART. 11
ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E
DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

- 1) I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
- 2) Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma uno, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
- 3) Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 4) Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, viene data immediata comunicazione scritta al Sindaco più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto dall'art. 15.
- 5) Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 6) I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
- 7) Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
- 8) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 12
DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

- 1) Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.
- 2) Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
- 3) Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte

ART. 13
GARANZIA DELLE MINORANZE
E CONTROLLO CONSILIARE

- 1) La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
- 2) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 14
INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA

- 1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
- 2) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.
- 3) Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili e successive norme integrative.
- 4) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi all'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.

5) Le modalità saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.

6) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ART. 15 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

- 1) La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco più anziano secondo l'età entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio.
- 2) La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente sono presiedute dal Sindaco più anziano di età.

ART. 16 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, nella prima seduta del Consiglio. Il Consiglio elegge contestualmente un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di ulteriore esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età dei due in caso di parità. Il criterio del più anziano di età verrà adottato anche nella scelta dei candidati da ammettere al ballottaggio qualora nell'esito del secondo scrutinio due o più candidati interessati avessero ottenuto lo stesso numero di voti.

2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, ne dirige i lavori, assicura le prerogative dei consiglieri e ne garantisce l'esercizio effettivo delle funzioni nel rispetto del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età. Il vicepresidente è eletto dal consiglio nella stessa seduta e con lo stesso metodo dell'elezione del presidente. Qualora il presidente sia espressione della maggioranza consiliare, il vicepresidente deve essere eletto tra i consiglieri di minoranza e viceversa. Tali cariche non possono essere ricoperte da Sindaci.

4. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

ART. 17
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati all'Unione, su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di dimissioni, a tali adempimenti provvede il Consigliere anziano di età.
- 2) L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Consigliere.
- 3) Per dichiarata ed accertata impossibilità a ricevere nella modalità di cui al comma precedente, previa richiesta del Consigliere, la convocazione può avvenire tramite consegna a mano del messo comunale al domicilio preventivamente indicato, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore .
- 4) Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
- 5) L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

ART. 18
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

- 1) La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie elencate all'art. 10 del presente Statuto.
- 2) Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti ritenuti ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro venti giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria dell'Unione.

ART. 19
PUBBLICITÀ DEGLI AVVISI

- 1) Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio telematico dell'Unione ed inviato ai Comuni componenti.
- 2) Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

ART. 20
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 21
DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà (1/2) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno dodici (12) ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione.
- 2) Le sedute sono pubbliche. Nelle ipotesi previste dal regolamento il Consiglio può deliberare, salvo i casi già previsti per legge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
- 3) Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

ART. 22
VOTAZIONI

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla

legge o dallo Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la validità della votazione. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.

- 3) Per l'approvazione dei seguenti atti è necessaria la votazione favorevole di componenti del consiglio dell'Unione che rappresentino almeno tre comuni membri:
- ⌚ Il bilancio;
 - ⌚ Il piano opere pubbliche;
 - ⌚ assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Unione a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - ⌚ la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - ⌚ contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari.
- 4) Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza dei votanti.
- 5) Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ART. 23 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1) I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
- 2) Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di verbalizzazione.
- 3) Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.

ART. 24
VALIDITÀ DELLE PROPOSTE

- 1) Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dal responsabile del servizio interessato, previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 2) I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

ART. 25
COMMISSIONI CONSILIARI

- 1 – Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel suo seno commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella Deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
- 2 – Ciascuna commissione può essere composta da tre membri di cui uno di minoranza o da cinque membri di cui due di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il Presidente e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.

ART. 26
GRUPPI CONSILIARI

- 1 – In seno al Consiglio sono costituiti Gruppi Consiliari.
- 2 – Due o più Consiglieri possono costituire un gruppo consiliare.
- 3 – Il Consigliere che non fa più parte di alcuno dei Gruppi costituiti appartiene di diritto al Gruppo misto.
- 4 – Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto da più Consiglieri, si considera Capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa decisione dello stesso Gruppo, comunicata per iscritto al Presidente dell'Unione.
- 5 – I Gruppi Consiliari possono essere sentiti dal Presidente su vari problemi con funzione consultiva.
- 6 – Prima della seduta di insediamento del Consiglio i Consiglieri comunicano al Segretario il Gruppo al quale intendono appartenere. I Gruppi Consiliari esprimono i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalla Legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente. In mancanza della comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età.
- 7 – Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.
- 8 – E' istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che

per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione dei Comuni. Il Regolamento Consiliare ne stabilisce le modalità di funzionamento.

ART. 27 ATTI DELIBERATIVI

- 1) Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate all'Albo Pretorio telematico dell'Ente.

LA GIUNTA

ART. 28 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta dell'Unione è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni membri.
- 2) I Sindaci possono essere sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dal rispettivo Vicesindaco, o da un Assessore specificamente delegato dal rispettivo Sindaco con riferimento all'insieme delle funzioni conferite in Unione.
- 3) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza di componente della Giunta dell'Unione.

ART. 29 INDENNITA' E RIMBORSI

1. Agli Assessori e al Presidente non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante in quanto Sindaci dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire dei permessi, licenze, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Unioni in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori".

ART. 30 COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
 - ⌚ ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario/Direttore Generale e dei dirigenti;

- ⌚ ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - ⌚ a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - ⌚ a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - ⌚ a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - ⌚ approvazione regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
- 3) I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio.
- 4) In considerazione del fatto che l'Unione coincide con l'ambito del distretto sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 19/2004, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. Partecipano ai lavori della Giunta il Direttore del Distretto e tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.

IL PRESIDENTE

ART. 31 IL PRESIDENTE

- 1 – Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2 – Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione dei Comuni garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
- 3 – Convoca e presiede le sedute della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario.
- 4 – Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta . Garantisce l'unità di indirizzo amministrativa dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori che gli rispondono in ordine alle deleghe ricevute.
- 5 – Spetta inoltre al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
- 6 – Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni.

7 – Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.

8 - Il Presidente, sentita la la Giunta, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. 32 IL VICEPRESIDENTE

- 1) Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 33 ELEZIONE E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti della stessa tra i Sindaci dei Comuni associati e dura in carica per l'intero mandato amministrativo, fatta salva la possibilità per il Consiglio di stabilire una durata più ridotta , a maggioranza assoluta, con atto d'indirizzo che precede l'elezione del Presidente. Nelle more dell'elezione funge da Presidente il Sindaco più anziano di età.
- 2) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.
- 3) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

| |
|--|
| TITOLO III° ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA |
|--|

ART. 34
RAPPORTI TRA ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURA

- 1) Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 2) Alla Dirigenza dell'Unione e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

ART. 35
PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

- 1) Gli organi dell'Unione, ciascuno per le materie di propria competenza, individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
- 2) L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche adottando un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati;
 - c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
- 3) Il regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina l'organizzazione dell'Ente:

ART. 36
PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

- 1) Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
- 2) Ai dirigenti spetta, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 3) Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai dirigenti all'interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all'assunzione degli impegni dalla legge o dall'Ente stesso, esclusivamente in esecuzione di atti assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di rendiconto agli organi stessi.
- 4) Nel rispetto della normativa vigente spetta ai dirigenti la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi della procedura d'appalto, di concorso e la stipulazione dei contratti.
- 5) L'opera dei dirigenti è verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito regolamento che determina anche le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati finali.
- 6) Il regolamento disciplina le procedure di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

ART. 37
PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

- 1) L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
- 2) L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
- 3) Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
- 4) I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale e la salvaguardia dell'occupazione mediante anche processi di mobilità .
- 5) Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti

all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione o comandato nella dotazione organica dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.

- 6) Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
- 7) Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 38 PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

- 1) L'Unione realizza con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
- 2) La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
- 3) Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.
- 4) I Segretari o Direttori dei Comuni partecipanti e il Segretario/Direttore Generale dell'Unione, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

ART. 39 SEGRETARIO DELL'UNIONE

- 1) Il Segretario dell'Unione svolge compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente, oltre a competenze specifiche che gli vengano conferite dal Presidente dell'Unione o dal regolamento.

- 2) Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, tra i Segretari dei Comuni aderenti, tra i Dirigenti dell'Unione o dei Comuni in possesso dei requisiti necessari.
- 3) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà regolare le relative modalità di funzionamento.
- 4) Può altresì essere prevista la figura di un Vicesegretario nominato tra i dirigenti o funzionari dei Comuni o dell'Unione.

ART. 40 DIRETTORE DELL'UNIONE

1. Il Direttore dell'Unione svolge le funzioni di direzione generale previste dal Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali e dal regolamento, ed è individuato dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, tra i dirigenti o funzionari dell'Unione o dei Comuni aventi idonei requisiti per ricoprire la posizione.
2. Ai sensi del sopra citato Testo Unico il Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, può altresì nominare il Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente stesso, sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, esercitando la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione.
4. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei settori e dei servizi.
5. Le funzioni del Direttore generale e del Segretario dell'unione possono essere assegnate ad un unico soggetto in possesso degli idonei requisiti.
6. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà regolare le relative modalità di funzionamento.

ART. 41 RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI

- 1) Ciascun settore e servizio individuato dal regolamento, è affidato dal Presidente, sentita la la Giunta , a un responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
- 2) Nell'ambito del presente Statuto ogni riferimento ai dirigenti è indicativo del lavoratore preposto alla direzione apicale di uffici e servizi riservando ai regolamenti la determinazione della tipologia contrattuale da applicare.

ART. 42
INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

ART. 43
COLLABORAZIONI ESTERNE

1) La Giunta, nell'ambito degli obiettivi assegnati ai dirigenti, può autorizzare per prestazioni di livello specialistico finalizzate al conseguimento di obiettivi determinati, la costituzione di collaborazioni esterne ad esperti di provata competenza e previa presentazione e valutazione di apposito curriculum nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nell'atto di incarico debbono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, motivandone la congruità economica alle prestazioni richieste.

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">TITOLO IV° ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI</p> |
|---|

ART. 44
PRINCIPI GENERALI

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.
- 2) L'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.

ART. 45
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

- 1) Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumento di programmazione:
 - ⌚ l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane;
 - ⌚ i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro;
 - ⌚ i Progetti speciali integrati.

ART. 46
ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

- 1) L'Unione promuove l'Accordo Quadro per lo sviluppo della montagna di cui alla L.R. 2/2004. Il contenuto dell'Accordo Quadro ed il procedimento per la sua sottoscrizione sono disciplinati dagli artt. 4 e 5 della L.R. 2/2004.

ART. 47
PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

- 1) L'Accordo Quadro è attuata mediante Programmi Annuali Operativi.
- 2) I soggetti partecipanti all'Accordo Quadro e le azioni di competenza dei medesimi sono specificati nella L.R. 2/2004.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il Programma Annuale Operativo e tra il bilancio pluriennale e l'Accordo Quadro.

ART. 48
PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

- 1) Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'Unione può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.
- 2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

ART. 49
STATUTO DELLA GOVERNANCE

- 1) Tutti i Comuni aderenti all'Unione sono rappresentate all'interno del Consiglio e della Giunta.
- 2) Sono assegnati agli organi di governo comunali rilevanti poteri di indirizzo e di controllo, con riferimento alle funzioni conferite, al fine di valorizzare il ruolo degli amministratori locali nel nuovo contesto dell'Unione di Comuni e per rafforzare l'azione politica complessiva dell'Unione.
- 3) Sono istituiti inoltre gli organismi di coordinamento e di raccordo tra Unione e Comuni, di seguito indicati, in modo da contemperare le esigenze di funzionalità e di speditezza dell'azione amministrativa con quelle a difesa dell'autonomia e dell'identità dei singoli Comuni. In particolare, è possibile convocare simultaneamente tutti i consigli comunali, nell'ambito della Assemblea generale dei consiglieri, al fine di esaminare annualmente le linee di andamento dei programmi dell'Unione e individuare i principali correttivi da apportare.
- 4) Possono essere convocate periodicamente tutte le giunte comunali per esaminare il bilancio dell'Unione, il consuntivo e le altre questioni individuate dalla Giunta dell'Unione.
- 5) Possono essere istituiti i Coordinamenti tematici degli assessori comunali, con compiti di impulso e di verifica, da convocare in base alle esigenze a cura dei rispettivi settori dell'Unione.
- 6) Tutti i consiglieri comunali possono accedere ai documenti dell'Unione, secondo le modalità previste dal Testo unico.

ART. 50

PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

- 1) L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
- 2) L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
- 3) L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate e se previsto nella delega conferita può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
- 4) I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
- 5) Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
- 6) Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO V°

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 51

FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
3. L'unione svolge le funzioni di cui al precedente articoli 5 e 6 nel rispetto del principio di pareggio del bilancio e quindi verificando l'adeguato trasferimento di risorse per l'esercizio delle stesse.
4. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.

ART. 52

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) L'unione delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
- 2) I Comuni sono tenuti a considerare nella propria programmazione finanziaria tutti i costi strutturali iscritti nel bilancio dell'unione. Eventuali contribuzioni a favore dell'Unione potranno essere considerati contabilmente nei rispettivi bilanci al mero fine di ridurre le quote di contribuzione annua a carico dei comuni senza compromettere l'assetto strutturale della sostenibilità dei costi nelle programmazioni degli anni successivi.
- 3) Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.
- 4) L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ART. 53 GESTIONE FINANZIARIA

- 1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
- 2) Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, tenuto conto dei seguenti principi:
 - ⊙ per quanto possibile debbono essere stabiliti termini precisi entro i quali i singoli atti devono essere emanati;
 - ⊙ per il principio della netta separazione dei poteri e delle responsabilità tra organi elettivi e organi burocratici, la firma degli atti contabili da parte degli organi elettivi è limitata ai soli casi espressamente previsti dalla Legge;
 - ⊙ per consentire agli organi elettivi l'esercizio costante del potere di controllo, devono essere previsti gli atti contabili di esclusiva competenza dei dirigenti che devono essere portati a conoscenza degli organi elettivi, i termini e le modalità di tali comunicazioni.
- 3) I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dall'Unione sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo dell'Unione.
- 4) I Consorzi e le Società ai quali partecipa l'Unione trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti.
- 5) Annualmente il Consiglio prima dell'approvazione del Bilancio di previsione determina, sentiti i Comuni membri, la quota di compartecipazione ai costi dell'Unione di ciascun Comune calcolata sulla base della popolazione al 31 Dicembre del secondo anno precedente rispetto all'anno di riferimento del Bilancio di previsione.

ART. 54 IL REVISORE CONTABILE

- 1) L'organo di revisione contabile è disciplinato dalle norme di legge e l'Unione si conforma ad esse.
- 2) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore del conto e quella degli organi degli Uffici.
- 3) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai

documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.

ART. 55
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

- 1) Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO VI°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

ART. 56

PRINCIPI GENERALI

- 1) L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
- 2) Ai cittadini e ai residenti dei Comuni aderenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito Regolamento.
- 3) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - ⌚ assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate
 - ⌚ garantisce piena e concreta attuazione ai principi di trasparenza sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - ⌚ individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - ⌚ favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

ART. 57

ALBO PRETORIO TELEMATICO

- 1) L'Unione ha un suo Albo Pretorio telematico per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2) Per una migliore e più funzionale informazione in merito ai provvedimenti adottati dall'Unione i Comuni aderenti provvedono affinché i propri siti web istituzionali garantiscano collegamenti diretti all'albo pretorio telematico dell'Unione.

ART. 58

INFORMAZIONE

- 1) L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle

informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti.

- 2) Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di informazione:
 - a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - b) i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
 - c) i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
 - d) i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione
- 3) L'Unione assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
- 4) L'Unione provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

ART. 59 ACCESSO AGLI ATTI E TRASPARENZA

- 1) Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
- 2) E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
- 3) L'esercizio dell'accesso è disciplinato da apposito regolamento.
- 4) Il diritto di accesso si estende alle aziende autonome, enti pubblici e gestori di servizi pubblici.

ART. 60 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:
 - o essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;

- assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.

2) L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

ART. 61 ISTANZE E PROPOSTE

1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per le relative istruttorie.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 62 ATTI REGOLAMENTARI

1) Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.

ART. 63 CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA E INSEDIAMENTO ORGANI DELL'UNIONE

1) In considerazione che l'Unione nasce per trasformazione della preesistente Comunità Montana Valle del Samoggia l'Unione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti in capo alla Comunità Montana Valle del Samoggia.

2) Restano in vigore tutti gli atti, per quanto compatibili, della Comunità Montana Valle del Samoggia sino alla modifica degli stessi.

3) L'allargamento istituzionale ai Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa e gli effetti delle modifiche statutarie decorrono dall'anno 2014 con l'insediamento degli organi dei Comuni membri che avverrà a seguito della tornata elettorale del 2014 per tutti i Comuni aderenti.

4) I Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa entrano nella gestione contabile dell'Unione a decorrere dal 01.01.2015.

- 5) Dall'anno 2015 l'Unione manterrà a residuo una contabilità che evidenzierà quanto maturato sino al 31.12.2014 dai Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Savigno (Comune di Valsamoggia) e Monte San Pietro.
- 6) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
- 7) Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono pubblicati all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione.
- 8) Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
- 9) Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 10) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

Allegato A) Statuto l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Articolo 6 comma 5: aree prioritarie delle funzioni e dei servizi
che i Comuni possono conferire all'Unione

| |
|--|
| Gestione del personale |
| |
| Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione |
| |
| Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| |
| Gestione unificata dell'ufficio progettazione, appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti |
| |
| Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government |
| |
| Viabilità, circolazione, manutenzione strade, illuminazione e servizi connessi |
| |
| Attività istituzionali |
| |
| Gestione del territorio, Catasto, Verde pubblico, urbanistica, Pianificazione PSC |
| |
| Funzioni di polizia municipale e di protezione civile |
| |
| Funzioni culturali e ricreative, Biblioteche, musei e pinacoteche |
| |
| Funzioni attinenti il settore sociale e socio sanitario |
| |
| Funzioni attinenti lo sviluppo economico, Suap, attività Produttive, Turismo |
| |
| Funzioni di istruzione pubblica, trasporto scolastico e mense |
| |